



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 362 del 11/12/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN'AREA DI RISPETTO E DI PROTEZIONE ASSOLUTA PER LA TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DEL GIPETO IN VALNONTHEY (COGNE)

Il Direttore f.f.

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;
- Vista la scheda EMAS del 10.12.2020 prot. 118/C con cui si segnala che una coppia di gipeti adulti (*Gypaetus barbatus* L.) sta nuovamente predisponendo un nido, già utilizzato nel corso della stagione 2015/2016, in Valnontey, Comune di Cogne (AO), nell'area interessata dalle seguenti vie di arrampicata su ghiaccio:
 - ☐ Di fianco alla leggenda
 - ☐ Sputnik
 - ☐ Daddy cool
 - ☐ Repentance super
 - ☐ Monday Money
 - ☐ Gusto di Scozia
 - ☐ Flash estivo
 - ☐ Colonnata centrale
 - ☐ Fiumana di Money
- Preso atto che la specie *Gypaetus barbatus* L. è inserita nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del 30.11.2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che ha uno status di conservazione a livello mondiale "*near threatened*", cioè prossimo alla minaccia, continuando ad essere uno dei più rari avvoltoi d'Europa, tanto da rientrare nella European Red List con status "*vulnerable*" (IUCN version 3.1);
- Ricordato che a seguito di un progetto internazionale di reintroduzione, il Gipeto frequenta da diversi anni il territorio del Parco e che dal 2013 si sono succedute le prime deposizioni di uova con successivo involo dei giovani;
- Ricordato che per le specie inserite nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione;
- Considerato che il nido è costantemente monitorato e che la frequentazione da parte degli uccelli è continua;

- Appurato che il periodo di riproduzione del Gipeto va dall'autunno a luglio e che il periodo più delicato è quello invernale;
- Considerato che la frequentazione umana procura notevole disturbo a questa specie, mettendo a rischio la riuscita della deposizione e dell'allevamento dei pulli;
- Preso atto che le suddette cascate nel periodo invernale ghiacciano e vengono frequentate da alpinisti che le percorrono per la loro lunghezza con piccozza e ramponi, giungendo molto vicino al sito di nidificazione;
- Preso atto che altre possibili minacce sono rappresentate dal disturbo dei siti di nidificazione ad opera di escursionisti esperti, fotoamatori e fotografi professionisti, nonché per il sorvolo da parte di elicotteri;
- Posto che per ragioni di conservazione della specie tali minacce devono essere limitate al massimo;
- Tenuto conto della rilevanza conservazionistica dell'evento;
- Viste le misure di conservazione del piano di gestione del SIC/ZPS IT1201000 "Parco nazionale Gran Paradiso", approvato con D.C.D. n. 13 del 10.12.2009, così come integrato dalla D.C.D. n. 37 del 29.11.2013, in applicazione della citata direttiva e della direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed adottato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 09.05.2014, con D.G.R. n. 639, che prevede il divieto di apertura di vie di arrampicata e/o ferrate sulle pareti in cui è registrata la presenza di nidi, l'istituzione di aree di rispetto di alcune centinaia di metri di diametro dalle zone di nidificazione più utilizzate, per evitare il disturbo (alpinisti, infrastrutture, voli di elicotteri, ecc.), il divieto di ogni azione di disturbo nei siti di nidificazione con particolare riguardo al divieto di ogni forma di osservazione ravvicinata anche per scopi fotografici e di riprese cinematografiche;
- Richiamato il comma 3 dell'art. 11 della legge 06.12.1991, n. 394, che stabilisce il divieto di esercitare le attività che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette ed in particolare la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ed il sorvolo di velivoli non autorizzato;
- Verificata di conseguenza la necessità di istituire un'area di rispetto e protezione assoluta, con i conseguenti divieti, da segnalare al pubblico ed all'utenza con opportuna cartellonistica in loco;
- Preso atto che alla fornitura si può procedere tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiornato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;
- Visto l'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 che esclude dall'obbligo di utilizzo del MEPA gli acquisti fino a 1000 euro, e viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3 sugli affidamenti fino a 1000 euro;
- Valutata la necessità urgente di procedere alla fornitura di 25 pannelli stampati a colori da esterno in forex 5mm, e richiesto un preventivo alla Ditta Ruggiero sas di Torino, in considerazione della velocità ed affidabilità dimostrate in occasione di precedenti forniture;
- Visto il preventivo agli atti dell'amministrazione, pari ad € 9,00 più IVA per ciascun pannello con le caratteristiche su indicate, per un totale per 25 pannelli pari ad € 225,00 più IVA, e ritenuto meritevole di approvazione;
- Verificato che per l'affidamento sono stati acquisiti:

☒ Il DURC regolare,

☒ Il CIG n. ZD52FAE322

- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2020;

determina

1. di istituire un'area di rispetto e di protezione assoluta per la nidificazione del Gipeto (*Gypaetus barbatus L.*) nella zona identificata nella cartina allegata alla presente determinazione;
2. di stabilire che in detta area è fatto divieto di:
 - a. arrampicare sulle pareti rocciose e sulle seguenti vie di arrampicata su ghiaccio:
 - ☒ Di fianco alla leggenda
 - ☒ Sputnik
 - ☒ Daddy cool
 - ☒ Repentance super
 - ☒ Monday Money
 - ☒ Gusto di Scozia
 - ☒ Flash estivo
 - ☒ Colonnata centrale
 - ☒ Fiumana di Money
 - b. penetrare per effettuare qualsiasi attività ed arrecare disturbo al sito di nidificazione, compresa ogni forma di osservazione ravvicinata anche per scopi fotografici e di riprese cinematografiche;
 - c. effettuare sorvoli da parte di velivoli e con APR (fatte salve stringenti esigenze di forza maggiore per attività di protezione civile, emergenza e soccorso);
3. di disporre di avvisare la Protezione civile competente per territorio in relazione ai transiti nella zona per attività di soccorso non soggette ad autorizzazione;
4. di stabilire che la presente disposizione avrà cogenza fino al termine della nidificazione;
5. di precisare che sono esentati dalle suddette limitazioni gli addetti del Corpo dei Guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso nell'adempimento del servizio di istituto;
6. di precisare che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 06.12.1991, n. 394, qualora il fatto non costituisca più grave reato (disturbo);
7. di dare adeguata comunicazione dell'istituzione e dei divieti tramite pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Ente ed apposizione di apposita segnaletica in loco;

8. di procedere alla fornitura urgente presso la Ditta Studio Eliografico Ruggiero s.a.s., Via della Rocca, 30, Torino, di n. 25 pannelli segnaletici dei divieti stampati a colori da esterno in forex 5mm, per un importo complessivo di € 274,50 IVA 22% inclusa;
9. di impegnare per la fornitura la somma di **€ 274,50** con imputazione al **cap. 5095** del corrente esercizio finanziario;
10. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del RUP.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.